



Lo studio Niccoli Drago con l'ausilio degli esperti del Centro Studi SEAC predisponde mensilmente la rubrica "Sviluppo Azienda" e la mette a disposizione dei Clienti dello Studio e dei lettori del sito di cultura fiscale legale e del lavoro [Studionicolidrago.com](http://Studionicolidrago.com).

In allegato si riporta ;

**"Sviluppo azienda" n. 9 e 10 del mese di settembre-ottobre 2021.**

Sommario:

**IN MATERIA FISCALE:**

- 1) **Le ultime novità fiscali;**
- 2) **Il bonus pubblicità dopo le novità del "decreto sostegni-bis";**
- 3) **"Bonus librerie 2021": presentazione della domanda entro il 29.10.2021;**
- 4) **Regime premiale per le fatture elettroniche e pagamenti tracciabili.**

Ai clienti dello **Studio Niccoli Drago**  
 Ai lettori del sito **studioniccolidrago.com**

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il **n. 9 e 10** di

## Sviluppo azienda – settembre – ottobre 2021

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Cancellazione automatica debiti fino a €5.000</b></p> <p><i>Decreto MEF 14.7.2021</i></p>                                   | <p>È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che individua le modalità di annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a €5.000 risultanti da debiti affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010, per i soggetti con reddito 2019 fino a € 30.000. È stata fissata al 31.10.2021 la data in cui interverrà tale cancellazione.</p>  |
| <p><b>Tax free viaggiatori extraUE</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 19.7.2021, n. 485</i></p>                    | <p>Per le cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extra UE "privati" con l'applicazione del c.d. "tax free shopping" per le quali va emessa fattura elettronica utilizzando OTELLO il cedente è tenuto a consegnare la stessa (in formato cartaceo o elettronico) all'acquirente, turista extraUE. Non è sufficiente comunicare / consegnare all'acquirente il codice fornito da OTELLO attestante l'avvenuta acquisizione della fattura da parte del sistema stesso.</p>   |
| <p><b>Agevolazione "prima casa"</b></p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 22.7.2021, n. 20981</i></p>                               | <p>L'agevolazione "prima casa" spetta anche all'acquirente che possiede nello stesso Comune un altro immobile che "è troppo piccolo per abitarci".</p>   |
| <p><b>Credito d'imposta beni strumentali cumulabilità</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 23.7.2021, n. 508</i></p> | <p>Il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi previsto dalla Finanziaria 2020 è cumulabile con eventuali altre agevolazioni (nel caso di specie, contributo riferito al Contratto di sviluppo / Accordo di Programma ex DM 9.12.2014). Ciò "a condizione che il vantaggio fiscale non sia superiore al costo sostenuto, il quale ... va computato considerando complessivamente tutte le altre agevolazioni, compresa quella costituita dal risparmio d'imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP".</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Operazioni con San Marino</b></p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 5.8.2021</i></p>   | <p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che individua le modalità operative per l'utilizzo della fatturazione elettronica per le operazioni con la Repubblica di San Marino. In particolare, il cedente / acquirente italiano dovrà verificare, oltre ai dati della fattura emessa / ricevuta, gli esiti dei controlli effettuati dall'Ufficio tributario di San Marino / competente Ufficio dell'Agenzia.</p>  |
| <p><b>Donazione quote di società di famiglia</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 30.8.2021, n. 571</i></p>               | <p>La donazione dei genitori ai figli delle quote della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/90, non determina effetti pregiudizievoli sull'importo della c.d. "franchigia" (pari a € 1 milione) ai fini dell'imposta sulle donazioni e pertanto non ne riduce il relativo l'ammontare.</p>  |
| <p><b>Assegno circolare</b></p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione 8.9.2021, n. 24238</i></p>  | <p>L'assegno circolare versato sul proprio c/c da parte dell'imprenditore / lavoratore autonomo può sempre essere imputato dall'Amministrazione finanziaria a ricavi / compensi "in nero". Ciò ancorché la banca rifiuti "di rivelare chi emette il titolo per motivi di privacy".</p>  |
| <p><b>Movimenti ingiustificati su c/c del coniuge</b></p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione 24.6.2021, n. 18109</i></p>                 | <p>L'accertamento di ricavi "in nero" a carico dell'imprenditore può essere validamente emesso anche sulla sola base dei movimenti ingiustificati registrati sul c/c del coniuge, che si presume essere a sua disposizione.</p>   |
| <p><b>Cambio destinazione d'uso e detrazione 50% - 65%</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 17.9.2021, n. 611</i></p>     | <p>In caso di realizzazione su un appartamento di interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica con cambio della destinazione d'uso in studio professionale, non spetta la detrazione IRPEF del 50% mentre è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 65%. Quest'ultima infatti, spetta anche per interventi realizzati su immobili non abitativi.</p>   |
| <p><b>Trasferimento immobile mortis causa e detrazione 50%</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 20.9.2021, n. 612</i></p> | <p>La fruizione della detrazione IRPEF del 50% a favore degli eredi prevista in caso di decesso del contribuente si riferisce soltanto al trasferimento dal soggetto che ha sostenuto la spesa (de cuius) e il primo erede.</p> <p>La stessa non trova applicazione a favore degli "eredi dell'erede". Il caso di specie riguarda il marito in qualità di erede della moglie che ha acquisito le quote residue della detrazione a seguito del decesso del padre (soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione dell'immobile).</p> |
| <p><b>Detrazione spesa sanitaria perizia CTU</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 24.9.2021, n. 625</i></p>               | <p>Non è detraibile dal contribuente la spesa relativa alla perizia medico-legale certificata con fattura emessa dal CTU nei confronti del Tribunale, anche se nella stessa è riportato che la spesa è stata pagata dalla parte ricorrente.</p>   |

## **COMMENTI**

### **IL BONUS PUBBLICITÀ DOPO LE NOVITÀ DEL “DECRETO SOSTEGNI-BIS”**

Il DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d'imposta, connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi. Con il DL n. 73/202, c.d. “Decreto Sostegni-bis” sono state apportate alcune “integrazioni” all’agevolazione in esame applicabili al 2021 / 2022.

#### **CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE**

Il credito d'imposta in esame è previsto per l'**acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali** effettuate tramite:

- **stampa periodica / quotidiana** (nazionale o locale) anche “on line”;
- **emittenti televisive / radiofoniche locali** (analogiche o digitali).

Al fine dell’agevolazione:

- le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione;
- i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

Come chiarito dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria sono ammissibili all’agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un’agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni.

Sono **escluse** le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:

- televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;
- servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;
- servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Il credito d'imposta in esame:

- va **utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
- è **alternativo e non cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “*salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità*” dell’agevolazione stessa;
- è **concesso** nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013;
- è **tassato** ai fini IRPEF / IRES e IRAP.



L’agevolazione in esame prescinde dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale del contribuente.

#### **EVOLUZIONE DELL’AGEVOLAZIONE NEL CORSO DEL TEMPO**

Nel corso del tempo il Legislatore ha introdotto alcune modifiche al credito d'imposta in esame così sintetizzate:

- per il 2020, il DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in precedenza l’agevolazione spettava nella misura unica del 75% del valore degli investimenti incrementali);

- per il 2020, il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha:
  - aumentato la predetta percentuale al **50% degli investimenti effettuati**;
  - esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su **emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato** (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali;
- per il 2021 e il 2022, la Finanziaria 2021 ha previsto la quantificazione del bonus a favore delle imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” **su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50%** degli investimenti effettuati.

Le istruzioni per la compilazione dell'apposita istanza da inviare tramite la specifica piattaforma disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, specifica(va)no che per il 2021 è possibile beneficiare anche del bonus relativo agli investimenti radio-TV applicando le vecchie regole (credito d'imposta riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati purchè pari o superiore almeno dell'1% di quelli dell'anno precedente).

### **Novità del “Decreto Sostegni-bis”**

Con il DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” il Legislatore ha previsto **per il 2021 e 2022** che il credito d'imposta in esame **spetta nella misura del 50% per gli investimenti radio-TV**. Di conseguenza per il 2021 e 2022 viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione.

Ciò consente di beneficiare dell'agevolazione in esame, in particolare, anche ai soggetti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020 / hanno iniziato l'attività nel corso del 2021.

Considerate le suddette novità per il 2021 il bonus pubblicità è così calcolato.

|   |   |     |   |                       |
|---|---|-----|---|-----------------------|
| Investimenti sulla stampa 2021<br>+<br>investimenti radio-TV 2021 | x | 50% | = | Bonus pubblicità 2021 |
|---|---|-----|---|-----------------------|

### **PRENOTAZIONE BONUS 2021**

Per accedere al credito d'imposta in esame i soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un'istanza telematica (a carattere “prenotativo”), da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, con l'indicazione degli **investimenti effettuati / da effettuare nell'anno**.

A seguito delle predette novità, per il 2021, il c.d. “Decreto Sostegni-bis” ha previsto che l'istanza relativa agli investimenti 2021 può essere presentata nel periodo 1.9 - 30.9.2021.

Recentemente con il Comunicato 31.8.2021 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, al fine di consentire l'aggiornamento della piattaforma telematica, ha **differito il termine al 31.10.2021**.

Merita evidenziare che le istanze **presentate entro il 31.3.2021 sono comunque valide** e il relativo bonus sarà automaticamente quantificato sulla base delle nuove disposizioni.

Si rammenta, infine, che dall'1.1 al 31.1.2022 dovranno essere comunicati gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021.

## COMMENTI

### “BONUS LIBRERIE 2021”:

#### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ENTRO IL 29.10.2021

A decorrere dal 2018 è stato previsto uno specifico credito d'imposta *“parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione”* / altre spese individuate dal MIBACT a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, c.d. “bonus librerie”.

A seguito dell'incremento per il 2021 delle risorse destinate a tale agevolazione, il Ministero della Cultura con un Avviso pubblicato sul proprio sito Internet ha comunicato i termini per presentare l'apposita domanda di accesso al credito spettante con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

#### SOGGETTI BENEFICIARI E DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione in esame riguarda gli esercenti attività commerciali nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati con **codice attività (principale)**, risultante dal Registro Imprese:

- “47.61” - commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
- “47.79.1” - commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

I predetti soggetti devono aver **conseguito**, nell'esercizio precedente alla presentazione della domanda di accesso al credito d'imposta in esame, **almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati dalla cessione di libri, anche usati**. La misura del credito d'imposta in esame:

- è parametrata sulle seguenti **specifiche voci di spesa** (entro un limite massimo);

| Voci di spesa   |   | Massimale |
|---|---|-----------|
| IMU   | dei locali dove si svolge la vendita al dettaglio | €3.000    |
| TASI  |   | € 500     |
| TARI  |   | €1.500    |
| Imposta pubblicità  |   | €1.500    |
| Tassa occupazione suolo pubblico                              |   | €1.000    |
| Spese locazione al netto dell'IVA                             |   | €8.000    |
| Spese mutuo   |   | €3.000    |
| Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente |   | €8.000    |

- è collegata al fatturato annuo della libreria suddiviso in scaglioni differenziati in base alla **percentuale di ciascuna voce di costo**.

| Scaglioni di fatturato anno precedente da vendita libri | % di ciascuna voce di costo |
|---|-----------------------------|
| Fino a € 300.000  | 100%                        |
| Tra € 300.000 e € 600.000                               | 75%                         |
| Tra € 600.000 e € 900.000                               | 50%                         |
| Superiore a € 900.000                                   | 25%                         |

Si rammenta che il credito d'imposta:

- è stabilito nella **misura massima di:**

- €20.000 annui per gli esercenti librerie **non ricomprese in gruppi editoriali** e dagli stessi direttamente gestite;
- €10.000 annui per gli altri esercenti;
- è utilizzabile esclusivamente **in compensazione** nel mod. F24 a partire dal **decimo giorno lavorativo del mese successivo** a quello in cui la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero della Cultura comunica l'importo spettante.  
 Il mod. F24 va presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) riportando il codice tributo **"6894"** (nel campo *"anno di riferimento"* va indicato l'anno in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento del credito d'imposta);
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta per il quale è concesso / utilizzato;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis";
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

### MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL BONUS 2021

Per accedere al credito d'imposta è necessario presentare un'apposita domanda, esclusivamente in via telematica, alla DG Biblioteche e Diritto d'Autore tramite lo specifico Portale all'indirizzo [taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/](https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/)



Al fine di compilare la domanda di accesso al bonus il soggetto interessato deve preventivamente registrarsi all'area riservata del citato sito Internet.

I soggetti che hanno presentato la domanda / effettuato l'accesso al Portale nel 2020, **devono comunque effettuare una nuova registrazione.**

La domanda si compone delle seguenti 3 Sezioni.

| Sezione | Dati richiesti  |
|---------|---|
| RCD     | Ricavi di riferimento e contributi de minimis ricevuti dall'impresa |
| SIT     | Dati riferiti al singolo punto vendite (ad esempio IMU, TASI, TARI) |
| RAI     | Eventuali rapporti con altre imprese                                |

Come accennato, con un Avviso pubblicato sul proprio sito Internet, il Ministero della Cultura ha comunicato i termini per la presentazione della domanda con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

**Presentazione domanda "bonus librerie" 2021 per le spese 2020**



**Dalle ore 12.00 del 13.9  
 alle ore 12.00 del 29.10.2021**

### FAQ DG BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Si riportano di seguito le FAQ aggiornate disponibili sul sito Internet della DG Biblioteche e Diritto d'Autore.

**Sono una libreria indipendente, il credito d'imposta annuo massimo riconoscibile è pari a €20.000?**

Sì, viene assegnato un massimale di €20.000 agli esercenti che non hanno librerie appartenenti a gruppi editoriali, oppure nel caso le abbiano, che esse non siano gestite dai gruppi editoriali ma

dall'esercente direttamente.

**Per una società che gestisce “n” librerie l'importo di € 10.000 o € 20.000 riguarda gli “n” punti vendita oppure è da considerarsi complessivo ed unico per l'intera società?**

L'importo massimo annuo di € 10.000 o € 20.000 previsto dall'art. 2, comma 1, Decreto 23.4.2018, n. 215, è riferito al singolo punto vendita. Fermo restando gli ulteriori limiti previsti dai commi 1 e 2 del citato art. 2.

**Cosa si intende con spese per locazione e spese per mutuo utilizzate per la parametrizzazione del credito d'imposta?**

Rientrano nelle spese di locazione il pagamento del canone e delle eventuali spese accessorie (ad esempio, spese registrazione contratto) sostenute dal locatario. Per quanto riguarda le spese per mutuo va considerato il costo della rata relativa al capitale al netto degli interessi (per acquisto o ristrutturazione) e le eventuali spese accessorie (ad esempio, spese notarili, di perizia, assicurativi).

**Sono ammesso al beneficio se ho conseguito nel precedente esercizio ricavi derivanti dalla vendita di libri sia nuovi che usati per un importo pari al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati?**

Sì, in quanto la soglia del 70% dei ricavi sul totale dei ricavi complessivamente dichiarati è da riferirsi alla somma dei ricavi derivanti da cessione di libri sia nuovi che usati nel loro complesso.

**È possibile conteggiare fra i prodotti utili a raggiungere il 70% dei ricavi in “libri” anche quei titoli che, pur avendo come codice un ISBN che inizia con 978, non risultano esenti IVA ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, ma sono soggetti ad IVA al 4%?**

Stante la definizione di codice ISBN come segue: ISBN - International Standard Book Number - è un numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore. Oltre a identificare il libro, si attribuisce a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro. L'ISBN, a partire dall'1.1.2007, è formato da un codice di 13 cifre, suddivise in 5 parti dai trattini di divisione. È possibile conteggiare fra i prodotti utili a raggiungere il 70% dei ricavi in “libri” anche quei titoli che, pur avendo come codice un ISBN che inizia con 978, non risultano esenti IVA ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, ma sono soggetti ad IVA al 4%.

**Cosa si intende per ricavi complessivamente dichiarati?**

L'art. 1 comma 2, lett. d), Decreto 23.4.2018, n. 215 include nella definizione “ricavi complessivamente dichiarati”, i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'attività, risultanti dall'esercizio finanziario precedente la richiesta.

**Le domande effettuate nell'anno corrente fanno riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente?**

Come stabilito dall'art. 3, Decreto 23.4.2018, n. 215, le voci utilizzate per la parametrizzazione del credito d'imposta sono riferite agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito d'imposta.

**Si ha diritto a parametrare nel credito d'imposta i contributi previdenziali INPS pagati dai soci e quelli obbligatori per i titolari di librerie?**

No, la lett. h) del comma 1 dell'art. 3, Decreto 23.4.2018, n. 215, parla di “contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente”.

**Quando si parla, di “importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta” ci si riferisce al fatto che la somma deve essere solo dovuta o anche “pagata” nell'anno**



**precedente la richiesta del credito d'imposta?**

L'art. 3, comma 2, Decreto 23.4.2018, n. 215 *"le voci di cui al comma 1 sono da riferirsi agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta"*, si riferisce ad importi sia dovuti che pagati nell'anno precedente la richiesta di credito d'imposta.

**La firma digitale da apporre sul modello di domanda redatto dal legale rappresentante, può essere quella dello studio incaricato di assistere la libreria nella presentazione della domanda?**

La firma digitale necessaria per poter effettuare sia la registrazione che l'invio della domanda, deve essere quella del legale rappresentante della società che richiede il credito d'imposta, come risulta dai dati in possesso della Camera di Commercio.

**Sono in possesso da due mesi dei codici Ateco principali 47.61 e 47.79.1. Precedentemente oltre alla vendita al dettaglio di libri mi occupavo anche della vendita di altri accessori. Quindi è possibile presentare richiesta per il riconoscimento del credito d'imposta, se ho appena cambiato codice Ateco?**

I codici Ateco principali previsti dal Decreto 23.4.2018, n. 215, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. Pertanto se si possiedono anche gli altri requisiti previsti dall'art. 1 del suddetto Decreto, si potrà accedere alla richiesta per il riconoscimento del credito d'imposta.

**Il canone di leasing immobiliare rientra tra le spese utilizzate per la parametrizzazione del credito d'imposta?**

Nell'art. 3, Decreto 23.4.2018, n. 215 le spese per il leasing immobiliare non sono citate. Pertanto tale tipologia di spesa non rientra nella parametrizzazione per il calcolo del credito d'imposta.

**Vi è una priorità nell'attribuzione del credito d'imposta in base alla data di arrivo delle domande?**

Non vi è alcuna priorità nel riconoscimento del credito d'imposta rispetto alla data di presentazione della domanda. Quindi una domanda inviata in una certa data non ha alcuna priorità rispetto ad una domanda inoltrata successivamente.

**Ho già presentato domanda negli anni precedenti, perché quando effettuo una nuova registrazione, al momento di creare una nuova password mi viene proposta quella già utilizzata l'anno precedente?**

Dipende dalle impostazioni del browser, consigliamo di svuotare la cache e i cookie del proprio browser.

## REGIME PREMIALE PER LE FATTURE ELETTRONICHE E PAGAMENTI TRACCIABILI

L'articolo. 3, D.Lgs. n. 127/2015, prevede il riconoscimento di un "regime premiale", consistente nella riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, a favore dei soggetti che:

1. utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica tramite Sdl ovvero i corrispettivi telematici;
2. effettuano / ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a € 500.

L'art. 3, del D. Legs. n. 217/15 dispone :

*“il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi ... che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500”.*

La disposizione riguarda pertanto:

- dal punto di vista soggettivo:
  - **sia i soggetti passivi che producono reddito d'impresa;**
  - **sia i soggetti passivi che producono reddito da lavoro autonomo.**

**Per i soggetti forfettari** esonerati dall'obbligo di emettere fattura elettronica tramite Sdl ai sensi dell'articolo 1 comma 3 decreto legislativo 127/2015, **ha previsto** uno specifico regime premiale consistente nella **riduzione di un anno dei tempi di accertamento di cui all'articolo 43** comma uno DPR 600/73 qualora detti soggetti scelgono di emettere esclusivamente fatture elettroniche tramite Sdl.

Tale beneficio si differenzia da quello in esame in quanto, oltre ad essere riservato ai soli forfettari, è subordinato soltanto all'emissione della fattura elettronica tramite Sdl e non anche alla tracciabilità dei pagamenti e riduce di un anno anziché due i termini di accertamento di cui all'articolo 43 comma uno DPR numero 600/73;

dal punto di vista oggettivo, i termini di accertamento di cui:

- all'art. 57, comma 1, DPR n. 633/72, ossia gli avvisi relativi a rettifiche / accertamenti della polizza dichiarazione IVA annuale previsti dagli artt. 54 e 55, comma 2, DPR n. 633/72 che devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- all'art. 43, comma 1, DPR n. 600/73 ossia gli avvisi relativi alle rettifiche / accertamenti delle imposte sui redditi che devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

L'Agenzia delle Entrate nella Risposta 11.5.2021, n. 331 ha precisato che la riduzione dei termini di accertamento:

1. è collegata alla fatturazione elettronica, ossia è riconosciuta ai soggetti IVA che adottano tale modalità di certificazione, sia per obbligo che per scelta;
2. è riconosciuta anche per le operazioni di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 a condizione che le stesse siano oggetto di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei relativi corrispettivi giornalieri.

Con riferimento a tale ultima fattispecie, l'Agenzia specifica che l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, che richiamava i corrispettivi di cui al citato art. 22, è solo conseguenza dell'entrata in vigore, per la generalità dei soggetti, dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Tale abrogazione, pertanto, non fa venir meno il "beneficio" in esame per i soggetti che, in luogo della fattura elettronica, emettono il documento commerciale.

In particolare, l'Agenzia così si esprime:

“l'abrogazione non è ... da intendersi quale irrilevanza della modalità di certificazione dei corrispettivi di tali operazioni.

Al contrario, memorizzazione elettronica ed invio telematico ne divengono presupposto strutturale, figurando, ... dal 1° gennaio 2020, come regola generale di certificazione dei corrispettivi di tutte le operazioni ex articolo 22 del decreto IVA”.

Da quanto sopra deriva pertanto che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dal citato art. 3 può essere riconosciuta solo a coloro che:

- documentano le operazioni realizzate con:

1. **fattura elettronica tramite Sdl**, immediata o differita;

ovvero

2. **documento commerciale con conseguente memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri** all'Agenzia delle Entrate;

fermo restando che la fatturazione è sempre utilizzabile in alternativa al documento commerciale;

- garantiscono la **tracciabilità di tutti i pagamenti (ricevuti ed effettuati) di ammontare superiore a €500**.

## INDICAZIONI NEL MODELLO REDDITI 2021

In attuazione di tale previsione, nel mod. REDDITI 2021 è prevista la **barratura dell'apposita casella** presente:

- a rigo **RS136** del mod. REDDITI PF/SP 2021;

|   |       |   |                          |
|---|-------|---|--------------------------|
| Comunicazione<br>(Art. 4 D.M.<br>4 Agosto 2016) | RS136 | Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza | <input type="checkbox"/> |
|---|-------|---|--------------------------|

- a rigo **RS269** del mod. REDDITI SC 2021.

|  |       |   |                          |
|--|-------|---|--------------------------|
| Comunicazione art. 4<br>D.M. 4 agosto 2016 | RS269 | Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza | <input type="checkbox"/> |
|--|-------|---|--------------------------|

La barratura della casella in esame **non riguarda i soggetti forfetari** che hanno **scelto l'attuazione elettronica** per poter beneficiare dello **specifico regime premiale agli stessi riservato** e sopra rammentato.

Si ritiene comunque che anche tali soggetti possano fruire del regime premiale in esame (riduzione di 2 anni del termine di accertamento), e pertanto possano barrare la casella di rigo RS136, **qualora, oltre ad emettere fatture elettroniche, provvedano anche ad utilizzare mezzi tracciabili** per i pagamenti (effettuati e ricevuti) di importo superiore a €500.

La barratura della casella in esame può infine riguardare anche i contribuenti minimi.